

Avviso comune per la disciplina della deroga di cui all'art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247

Addì, 10 aprile 2008

Tra

CONFINDUSTRIA,

e

CGIL, CISL, UIL

Premesso che

- la legge 24 dicembre 2007, n. 247, "Norme di attuazione ^{del} al Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili", ha introdotto, in tema di contratto a tempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per stabilire la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta, qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi
- le parti in epigrafe intendono dare attuazione al rinvio disposto da tale norma di legge;

si conviene quanto segue

La durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può essere superiore ad otto mesi salve maggiori durate eventualmente disposte dai contratti collettivi nazionali o da avvisi comuni stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

CONFINDUSTRIA



CGIL

CISL

UIL

